


VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33
 del Commissario straordinario

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.): approvazione aliquote, deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno addi quattro del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sede comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con provvedimento del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 1406 di data 18 settembre 2020, assistito dal Segretario Comunale del Comune di Terragnolo dott. Plotegher Carlo, procede all'esame dell'atto in oggetto.

Deliberazione n. 33 dd. 4 marzo 2021

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.): approvazione aliquote, deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2021.

Relazione:

La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'I.M.I.S. in sostituzione delle componenti I.M.U.P. e T.A.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale), e ha trovato applicazione dall'1/1/2015.

Il comma 1 dell'articolo 8 della L.P. 14/2014 prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di I.M.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono". Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

Uno degli elementi di maggiore novità dell'I.M.I.S. rispetto all'I.C.I. ed all'I.M.U.P. è costituito dalla modifica dell'articolazione delle aliquote. Il concetto di "immobile" come individuato in modo innovativo consente una articolazione delle aliquote molto più ampia rispetto ai previgenti tributi locali immobiliari, ed estende in modo molto significativo la potestà impositiva del Comune, consentendogli scelte autonome più mirate rispetto alla configurazione del proprio territorio. Questa più ampia autonomia impositiva si completa con la "forbice" di valori minimi e massimi nell'ambito della quale i Comuni possono modificare le aliquote standard. Il range è particolarmente ampio, fino al punto di consentire l'esenzione (per azzeramento dell'aliquota) dell'imposta anche per singole tipologie di immobili.

Con propria deliberazione n. 13 del 30.03.2018 e ss.mm., il Consiglio comunale di Terragnolo ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice IMIS.

Le aliquote applicate nell'anno d'imposta 2020 sono state le seguenti:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|--|----------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9 | 0,00% | | |
| Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9 | 0,35% | € 180,47 | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze | 0,895% | | |
| Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta di 1° grado | 0,46% | | |
| Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie | 0,00% | | |
| Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10 | 0,55% | | |
| Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9. | 1,31% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro) | 1,31% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro) | 1,31% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro). | 1,31% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro) | 0,0% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro) | 0,1% | | € 1.500,00 |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale | 0,0% | | |
| Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | | |

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 ha confermato anche per il 2021 le agevolazioni I.M.I.S. stabilite negli esercizi precedenti con la previsione dei relativi trasferimenti compensativi.

La legge provinciale 28 dicembre 2020 n. 16 (Legge di stabilità provinciale 2021) è intervenuta sugli articoli 5, 7, 8 e 14 della L.P. 14/2014 confermando per il 2021 quanto previsto nei precedenti anni di imposta ed in particolare le aliquote standard che risultano pertanto essere le seguenti:

- 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- 0,55% per i fabbricati inclusi nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=;
- 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=;
- 0,00% per i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f) la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=;
- 0,79% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D9;
- 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola diversi da quelli di cui alla precedente lettera d), e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=. Per i medesimi fabbricati la deduzione della rendita catastale di cui a combinato disposto degli articoli 5 comma 6 lettera d) e 14 comma 6 è confermata in € 1.500,00=;
- 0,35% per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9. Per i medesimi fabbricati la detrazione di cui all'articolo 5 comma 6 lettera a) è stabilita, per ciascun Comune, nella misura di cui all'Allegato A) come modificato da ultimo con la deliberazione n. 72 dd. 26 gennaio 2018 della Giunta Provinciale;
- 0,00% per i fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f-bis);
- 0,00% per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale;
- 0,895% per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze appartenenti a categorie catastali diverse da quelle della lettera g), per le quali l'aliquota è pari allo 0,00%);
- 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate.

Come sopra già evidenziato, il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. 14/2014 ed in particolare può diminuire l'aliquota per l'abitazione principale fino ad azzerarla, ma non aumentarla.

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola può variarla tra lo 0% e lo 0,2%.

Per tutti gli altri immobili può fissarla tra lo 0% e l'1,31%.

Con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa anche una deduzione applicabile alla rendita catastale non rivalutata pari a € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Per l'anno di imposta 2021 si ritiene di confermare il quadro delle aliquote 2020.

Il quadro delle aliquote IMIS 2021 risulta quindi essere il seguente:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|--|----------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9 | 0,00% | | |
| Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9 | 0,35% | € 180.47 | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze | 0,895% | | |
| Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta di 1° grado | 0,46% | | |
| Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie | 0,00% | | |
| Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10 | 0,55% | | |
| Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9. | 1,31% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro) | 1,31% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro) | 1,31% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro). | 1,31% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro) | 0,0% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro) | 0,1% | | € 1.500,00 |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale | 0,0% | | |
| Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | | |

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio tributi sovracomunale;
- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto nella premessa, le aliquote IM.I.S. per l'anno 2021 come di seguito:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|--|----------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9 | 0,00% | | |
| Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9 | 0,35% | € 180.47 | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze | 0,895% | | |
| Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta di 1° grado | 0,46% | | |
| Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie | 0,00% | | |
| Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10 | 0,55% | | |
| Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9. | 1,31% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro) | 1,31% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro) | 1,31% | | |
| Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro). | 1,31% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro) | 0,0% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro) | 0,1% | | € 1.500,00 |

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Tanto premesso,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

| | | | |
|---|--------|--|--|
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale | 0,0% | | |
| Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | | |

2. di dare atto che le aliquote e le detrazioni trovano decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge e al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS);

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Si evidenzia, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso amministrativo al Commissario straordinario entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Nerio Giovanazzi
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Carlo Plotegher

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 09/03/2021 al 19/03/2021.

Terragnolo, li 09/03/2021

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Plotegher

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Terragnolo, li 09/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Plotegher

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Plotegher

